



Costo di produzione e pratiche sleali, questione spinosa

L'articolo 4 del recente decreto legge «Agricoltura» (15 maggio 2024, n. 63) ha introdotto alcune norme a integrazione del decreto legislativo n. 198/2021 sulle pratiche commerciali sleali con riferimento, in particolare, al rapporto tra prezzo riconosciuto al fornitore e relativo costo di produzione.

Nel decreto legislativo n. 198/2021 si precisa (art. 3, comma 1) che i contratti di cessione devono essere informati a «...proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni...», da cui ne deriva (articolo 5, comma 1, lettera b) che è una pratica commerciale sleale «l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione». In pratica, una differenza negativa tra prezzo del contratto di cessione e costo di produzione del relativo bene diventa pratica commerciale sleale. Le integrazioni introdotte dall'articolo 4 decreto Agricoltura riguardano l'articolo 2, «Definizioni», del decreto legislativo n. 198/2021, aggiungendo (comma 1, lettera o-bis) quella di «costo medio di produzione», determinato dall'Ismea «...sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura», e quella (comma 1, lettera o-ter) di «costo di produzione» precisandone il contenuto come «...relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento». All'articolo 3, comma 1, aggiunge poi «I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter» e ancora all'articolo 3, comma 5, precisa che le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi nell'ambito di accordi-quadro devono essere «stabilite nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter».

In base alla breve sintesi delle integrazioni

introdotte dal decreto legge Agricoltura si può ritenere fondata la preoccupazione di Paolo Zanetti, presidente di Assolatte, espressa nell'intervista apparsa su *Il Sole 24 Ore* del 23 maggio scorso, che tale rapporto possa essere causa di enormi contenziosi tra agricoltura, industria e distribuzione. In realtà, il decreto legge Agricoltura non modifica quanto dispongono l'articolo 4 «Pratiche commerciali sleali vietate» e l'articolo 5 «Altre pratiche commerciali sleali» del decreto legislativo n. 198/2021, ma quanto ivi disposto deve ora essere applicato alla luce delle definizioni introdotte all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis e o-ter.

Come riportato in precedenza, l'articolo 5, comma 1, lettera b, definisce pratica commerciale sleale l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose, compresa quella di vendere a prezzi al di sotto dei costi di produzione. Questo punto non viene esplicitamente modificato dal decreto legge Agricoltura, ma contiene all'articolo 4, comma 1, l'aggiunta della lettera o-ter secondo la quale il «costo di produzione» è quello «...relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento». Di fatto questa definizione fa diventare il «costo di produzione» di riferimento, in caso di contenzioso, non quello dell'impresa fornitrice, come poteva essere interpretato nel testo originale, ma quello corrispondente alle tecniche prevalenti nell'area di riferimento, per cui quel costo diventa il prezzo soglia rispetto al quale per un'azienda poco efficiente potrebbe essere poco conveniente, mentre per un'azienda più efficiente lo stesso prezzo potrebbe diventare assolutamente soddisfacente. Con l'ulteriore inconveniente che potrebbe spingere l'acquirente a cercare prodotti di un'altra area o sul mercato estero. Come dice Zanetti, è sempre pericoloso intervenire regolamentando normali relazioni contrattuali tra chi vende e chi compra. ●